

ANUSCA "Stella" nel Palazzo di Canicatti

A cura della redazione

Nella splendida cornice di palazzo "Stella" il 7 marzo si è svolta a Canicatti una giornata di studio molto ben riuscita e con significative presenze.

Ha aperto i lavori il presidente provinciale ANUSCA di Agrigento, Gaetano Insalaco, che ha ringraziato per la loro presenza il Vice Prefetto Vicario Nicola Greco, sottolineando il ruolo della Prefettura quale interlocutrice attenta del comitato Provinciale, ed il Presidente Nazionale Paride Gullini, ribadendo l'impegno costante dell'ANUSCA nel perseguire la professionalità degli operatori dei servizi demografici.

Graditi ospiti Corrado Zaccaria, vice presidente nazionale ANUSCA, il presidente del comitato regionale Giuseppe Falgarini e Francesca Curcuruto presi-

dente del comitato provinciale di Catania.

La Commissione Straordinaria, che ha permesso con il suo fattivo contributo la realizzazione di quest'iniziativa, era rappresentata dal Commissario Filippo Romano che ha avuto parole di grandissimo apprezzamento sul ruolo dell'ANUSCA.

La mattinata è stata dedicata alla materia elettorale, docente Giorgio La Malfa, che ha dimostrato come spiccate figure di docenti Anusca siano presenti anche in Sicilia.

Sulla carta di identità ha relazionato un altro esperto Anusca, Salvatore Lombino.

I rapporti tra la legislazione statale e



Il direttore dr. Giuseppe La Greca attualmente segretario presso il Comune di Canicatti

segue a pag. 8



Da sinistra Giuseppe Falgarini, Francesca Curcuruto, Salvatore Lombino

"La Giornata seminariale di Canicatti estesa a tutti gli operatori dei servizi demografici, degli Enti locali della Provincia, rappresenta un momento di alta formazione su una materia, quella dei servizi demografici nella quale sono richieste specifiche competenze non solo amministrative ma anche civilistiche".

La Commissione Straordinaria



Il presidente Paride Gullini che ha presenziato alla giornata di studio svoltasi a Canicatti mentre posa per una foto ricordo con la collega Giuseppina Tilocca del comune di Menfi, assidua frequentatrice del portale ANUSCA che considera "strumento indispensabile" al suo lavoro

fotocronaca delle "Giornate di studio" siciliane

Anno XXI, numero 4 • APRILE 2006

a.n.u.s.c.a.

Notiziario

∞



Il Tavolo della presidenza a Canicatti. Il presidente provinciale ANUSCA Gaetano Insalaco in apertura dei lavori porge il saluto agli intervenuti



I numerosi partecipanti del corso di Canicatti



Un'altra immagine del corso siciliano

segue da pag. 7: **Canicatti...**

quella regionale sono stati illustrati da uno dei massimi esperti in materia, Giuseppe La Greca, attualmente anche Segretario/Direttore presso il Comune di Canicatti.

Un Comune molto ben rappresentato anche dal Gabriele Marchese dirigente

sovraordinato ministeriale e sicuramente anche lui uno dei maggiori esperti nazionali in materia di sportello unico per le imprese.

"La giornata seminariale - ha scritto la Commissione Straordinaria in un comunicato stampa - estesa a tutti gli

operatori dei servizi demografici degli Enti locali della provincia, rappresenta un momento di alta formazione su una materia, quella dei servizi demografici, nella quale sono richieste specifiche competenze non solo amministrative ma anche civilistiche.

Riprendiamo da questo numero e su sollecitazione di numerosi lettori del NOTIZIARIO ANUSCA, la pagina dei quesiti risolti, con l'intenzione di ampliare lo spazio nei prossimi numeri se sarà necessario.

Cominciamo con un quesito "di prestigio", perché inoltrato dall'Ambasciata di Berlino, alla quale ha risposto l'Esperto ANUSCA Romano Minardi.

QUESITO

Secondo il DPR 54/2002, art. 10, "la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio". Qual è il fondamento normativo dell'esclusione da tale previsione delle carte d'identità rilasciate agli stranieri sulla base del RD 773/31, art. 3? Esiste cioè una disposizione di legge o regolamentare, o anche una circolare interpretativa, che esplicitamente neghi la possibilità di rilasciare a cittadini stranieri carte d'identità valide per l'espatrio? O questa limitazione è da considerare semplicemente conseguenza di un principio generale per cui lo Stato ha competenza a rilasciare documenti per l'espatrio soltanto a propri cittadini? O ancora, si può considerare sistematicamente implicita l'applicazione ai soli cittadini intendendo la validità per l'espatrio pur sempre quale equipollenza al passaporto ai sensi del DPR 649/74, art. 1?

RISPOSTA ALL'AMBASCIATA DI BERLINO

Occorre iniziare l'analisi delle disposizioni oggetto del quesito dall'art. 1, comma 2 del DPR 18 gennaio 2002, n. 54 che dispone: "Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento d'identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza".

Il legislatore ha quindi preteso che, fatte salve le norme nazionali e gli accordi internazionali fra gli stati membri, al momento dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione



L'esperto ANUSCA Maria Serpilli mentre risponde ai quesiti degli operatori

Europea, e quindi al momento dell'espatrio, i cittadini appartenenti ad uno di tali Stati devono comunque essere in possesso di un documento d'identificazione valido secondo la legge nazionale di ciascuno.

Il successivo art. 10 dello stesso DPR n. 54/2002 precisa che, per quanto riguarda l'Italia e l'espatrio di un cittadino italiano verso un Paese dell'Unione europea "la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali".

Si tratta quindi di norme che attengono solamente alla necessità di possedere un documento di riconoscimento e alla precisazione che la carta di identità è titolo di riconoscimento valido ai fini della previsione di cui all'art. 1, comma 2 del DPR n. 54/2002.

Altra questione è la necessità o meno che la carta di identità, quale documento di riconoscimento, debba assumere anche le caratteristiche di documento equipollente al passaporto in modo da consentire l'espatrio in tutti quei Paesi, europei e non, con i quali vigono accordi in tal senso, senza quindi la necessità di munirsi di passaporto. Tale necessità è stata ribadita con circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza dell'11 aprile 2000, n. 300: "Applicazione della Convenzione di Schengen. Modalità di espatrio dei cittadini italiani nello

spazio Schengen":

"A seguito dell'entrata in vigore della convenzione di Schengen e dei dubbi interpretativi sorti in ordine della concreta portata del concetto della 'libera circolazione delle persone, questa Direzione centrale ha acquisito il parere del Ministero degli Affari Esteri che ha confermato l'orientamento di questo Ufficio in ordine a tale problematica.

Si è pertanto pervenuti alla definizione della supposta tematica accogliendo il principio in virtù del quale l'abolizione dei controlli alle frontiere interne, se da un lato ha determinato il venir meno del controllo documentale sistematico di quanti transitano alle frontiere in argomento, dall'altro non ha determinato il venir meno dell'obbligo degli stessi di portare con sé il passaporto o altro documento equipollente.

L'art 2, comma III della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, infatti, nel far salvo l'esercizio delle funzioni di Polizia da parte delle componenti autorità nazionali, sancisce l'obbligo per i cittadini di Schengen 'di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente.

L'obbligo per i cittadini degli Stati membri di munirsi di titoli validi ai fini dell'espatrio, anche all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne invece, è stato altresì confer-

segue da pag. 9: **Quesiti**

mato in occasione del negoziato per l'adesione dei Paesi nordici agli Accordi di Schengen, durante i quali si è peraltro convenuto che i documenti d'identificazione non validi ai fini dell'espatrio non possono essere considerati validi ai fini dell'attraversamento delle frontiere interne dei paesi Schengen.

Premesso quanto sopra, ne consegue che i connazionali che si recano negli altri Paesi Schengen devono munirsi di passaporto o di altro documento equipollente (quale carta d'identità valida ai fini dell'espatrio, tessere modello AT e BT rilasciate dalle Amministrazioni statali e certificato di nascita per i minori di anni 15) annoverato nella dichiarazione ufficiale del nostro Governo, annessa all'Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 13 dicembre 1957 e riconosciuti in virtù di accordi bilaterali.

Per quel che concerne la disciplina cui sono assoggettati i cittadini di Paesi firmatari dell'Accordo di Schengen, si fa riserva di fornire puntuali disposi-

zioni allorquando perverranno i chiarimenti già richiesti al Ministero degli Affari Esteri".

Naturalmente tali disposizioni, dettate per i cittadini dei Paesi dell'area Schengen, a maggior ragione debbano intendersi valide per tutti i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda, infine, le limitazioni al rilascio della carta di identità con validità per l'espatrio ai cittadini stranieri, si deve fare riferimento ad una norma abrogata, ma che viene considerata tuttora valida e pacificamente applicata: Art. 6 comma 3 della legge 39/1990 (abrogato)

"La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'Interno."

Tale disposizione, pur essendo contenuta in una norma relativa ai cittadini extracomunitari, è stata sempre estesa a tutti i cittadini stranieri, comunitari compresi, residenti in Italia.

Tutto ciò anche in attesa del "famoso"

modello di carta di identità che il Ministero doveva istituire appositamente per gli stranieri, ma che è sempre rimasto lettera morta.

A testimonianza di ciò si riporta la seguente circolare ministeriale:

Ministero dell' Interno - Circolare: 30/5/90 n.6(90)

[...] "Verrà apposta sull'ultima facciata dello stampato di cui attualmente sono provvisti i Comuni e da utilizzarsi anche per gli stranieri fin quando non verrà distribuito il nuovo, l'apposita annotazione di non validità per l'espatrio, prevista dal DPR 6 agosto 1974, n. 649 senza aggiungere altre diverse annotazioni".

In conclusione, si conferma che non esiste una norma precisa che escluda in maniera chiara ed esplicita la possibilità di rilascio agli stranieri di una carta di identità valida per l'espatrio, ma esiste un'interpretazione e una prassi ampiamente consolidata che riguarda tutti gli stranieri compresi i comunitari e che pone questa norma non scritta fra i principi generali del nostro ordinamento giuridico, come si spera di avere dimostrato con la presente nota.



SORGE s.a.s.
SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI

www.sorge.it

UFFICIO ANAGRAFE
UFFICIO STATO CIVILE
UFFICIO ELETTORALE
UFFICIO TRIBUTI

Gli **elettroarchivi** e gli **schedari a piani rotanti** **SORGE** consentono di archiviare e classificare materiale cartaceo di ogni tipo e formato. L'ampia gamma di modelli, unita ad una notevole flessibilità produttiva, ci consentono di proporre **soluzioni personalizzate** che, in termini tecnico-economici, risultano interessanti per **COMUNI** di ogni dimensione

SORGE s.a.s. - ITALY - email: info@sorge.it
via Gubbio 10, 20122 Milano - tel.: 02 5831 8007 fax: 02 5831 6153

QUESITO

Una cittadina italiana (dal 1995) residente in questo Comune registrata come N. Ma. C. nata a Car., non ha mai fatto trascrivere l'atto di nascita in quanto ha problemi per reperirlo in Venezuela. Da accertamenti effettuati presso il Comune nel quale ha acquisito la cittadinanza italiana, non risulta essere mai stato trascritto l'atto di nascita. La stessa è in possesso di codice fiscale e patente di guida, atti relativi all'attività (ed è conosciuta) come: N. Mar. Al fine dell'allineamento dei dati si richiede sia sufficiente una dichiarazione dell'interessata nella quale chiede di essere certificata solo con il primo nome come risulta da CF, PATENTE, ECC., ovvero, non possiamo allinearla sino a quando farà trascrivere (ho seri dubbi) l'atto di nascita e conseguentemente l'annotazione dell'art. 36?

RISPOSTA

Purtroppo, il fenomeno della difformità delle generalità dei cittadini, italiani e stranieri, nelle varie registrazioni amministrative è molto diffuso ed è venuto prepotentemente alla ribalta proprio in occasione dell'attività di allineamento dei codici fiscali, che ha fatto venire al pettine tanti nodi. E' innegabile, infatti, che il problema della difformità sia sempre esistito, ma è altrettanto certo che non era mai emerso in tutta la sua consistenza come sta accadendo negli ultimi

tempi. Per individuare la soluzione più corretta in caso di disallineamento dei dati e, in particolare per l'ipotesi specifica della sig.ra N., è indispensabile tener presenti alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, le esatte generalità della persona si rilevano dall'atto di nascita, come giustamente evidenziato nel quesito, e dalle conseguenti registrazioni anagrafiche. Altre registrazioni non possono, in linea di principio, prevalere, quanto ad efficacia probatoria latamente intesa, rispetto ai dati contenuti nei registri di stato civile e anagrafici. Questo concetto è perfettamente operante anche e, direi, ovviamente, per l'attività di allineamento dei codici fiscali, tanto che l'Agenzia delle entrate ha sempre avuto cura di precisare, nelle varie istruzioni diramate ai comuni, che l'attività di allineamento è rigorosamente riservata agli operatori di stato civile e d'anagrafe, gli unici soggetti pubblici titolati ad attestare le corrette generalità spettanti ad ogni persona. Considerato ciò, non può essere accettata ed utilizzata, allo scopo di allineare i dati della Sig.ra N., una dichiarazione resa dall'interessata mediante la quale questa chieda di essere certificata, o meglio, identificata con determinate generalità: tale facoltà non è riconosciuta al cittadino, se non nei casi e con i presupposti previsti dall'art. 36 del DPR 396/2000, atti-

vità che, si ricorda, presuppone la disponibilità di un atto di nascita. In altri termini, non si può sopperire alla mancanza dell'atto di nascita, che è il documento idoneo ad attestare le generalità spettanti ad una persona, con una dichiarazione resasi dall'interessata, ma al di fuori della fattispecie disciplinata dall'art. 36, che sarebbe in tal modo applicato in maniera analogica ma anche impropria ed illegittima. Quanto alla difficoltà, reale o presunta, di procurarsi un atto di nascita, poiché non è dato conoscere se si tratta di un'impossibilità assoluta o, più banalmente, di un semplice disinteresse della Sig.ra in questione, ritengo si possano suggerire alcuni tentativi da compiere: ove l'atto di nascita sia comunque disponibile presso l'autorità locale, la sig.ra potrebbe procurarselo anche tramite terze persone, parenti o amici residenti nel paese d'origine, che possono farlo pervenire all'interessata. Qualora l'atto non sia disponibile, può trovare applicazione l'art. 20 del DPR 396/2000 che attribuisce all'autorità consolare italiana all'estero che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, la competenza a rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del d.P.R. 5.1.1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certi-

CARISBO

SANPAOLO

ficazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani.

In tal caso l'atto di nascita verrebbe sostituito dalla certificazione consolare sostitutiva.

Inoltre, non va trascurata un'altra circostanza: poiché la sig.ra N. ha acquisito la cittadinanza italiana, è verosimile ipotizzare, come accade di norma, che a corredo dell'istanza volta ad ottenere la cittadinanza, fra i vari documenti sia stato allegato a suo tempo anche l'atto di nascita, sulla base del quale il ministero emette il decreto di concessione della cittadinanza.

Perciò un altro tentativo potrebbe essere quello di reperire tale atto, che non essendo stato a suo tempo trascritto, potrebbe essere conservato nel fascicolo degli allegati al registro di cittadinanza.

Infine, sembra logico dedurre che le generalità con cui la sig.ra N. è stata registrata in anagrafe siano state, al momento della prima iscrizione anagrafica in Italia, desunte da un passaporto o equipollente, rilasciato dall'autorità venezuelana, l'unica a quel tempo competente ad attestare le esatte generalità spettanti alla signora.

Al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali errori commessi in sede di iscrizione anagrafica, si consiglia di fare una verifica in tal senso. In conclusione, si ribadisce come non si possano modificare le generalità con cui la sig.ra N. risulta registrata in anagrafe, per ottenere l'allineamento, con una semplice dichiarazione di quest'ultima. E', invece corretto il contrario, ossia adeguare i dati registrati presso l'anagrafe tributaria sulla base dei dati anagrafici,

opportunamente verificati.

D'altra parte, pur avendo la Sig.ra N. il codice fiscale (che veniva emesso sulla base di una semplice autodichiarazione, è opportuno ricordarlo), la patente di guida ed altri documenti relativi all'attività esercitata con alcune generalità, dovrebbe parimenti aver ottenuto la carta di identità, le varie certificazioni anagrafiche e non ultima, visto che è cittadina italiana, la tessera elettorale con le stesse identiche generalità figuranti in anagrafe, per cui il problema delle difformi generalità non è certo nuovo per l'interessata e comunque non autorizza l'ufficiale d'anagrafe ad adeguare le registrazioni anagrafiche agli altri documenti; saranno invece questi ultimi a dover essere adeguati, previa rigorosa verifica delle esatte generalità della signora nei modi sopraindicati.



Il Prefetto Mario Ciclosi, Direttore Centrale dei Servizi Demografici del Ministro dell'Interno, mentre risponde alle domande degli operatori al 25° Convegno Nazionale ANUSCA di Merano